

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1130

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARETTA, CIABURRO, URZÌ, ALMICI, CERRETO, LOPERFIDO, MAR-
CHETTO ALIPRANDI, PADOVANI, FABRIZIO ROSSI, VINCI**

Disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del
bostrico tipografo

Presentata il 2 maggio 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo le evidenze di cui all'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (INFC) realizzato dal Comando unità forestale ambientale e agroalimentare (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri congiuntamente al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), negli ultimi dieci anni la superficie boschiva e forestale nazionale è aumentata di circa 586.925 ettari, per arrivare a un valore complessivo di circa 11.054.458 ettari di foresta, pari al 36,7 per cento, oltre un terzo, del territorio nazionale.

In poco meno di trenta anni, il patrimonio boschivo e forestale è cresciuto del 20 per cento, al punto che ad oggi l'Italia è il secondo Paese membro dell'Unione europea per copertura forestale dopo la Spagna (55,4 per cento) e prima della Germa-

nia (32,8 per cento) a fronte di una media UE del 33 per cento.

Il bostrico (*Ips typographus*), noto come bostrico tipografo o bostrico dell'abete rosso, è un parassita delle colture forestali considerato tra i più temibili in assoluto in quanto in grado di portare alla morte degli alberi in poco tempo e in Italia è particolarmente diffuso nelle regioni settentrionali, quali la Lombardia, il Piemonte, il Veneto, ma anche il Trentino Alto-Adige e il Friuli-Venezia Giulia.

Si tratta di un coleottero xilofago che attacca il legno fresco di conifere forestali e predilige, tra i suoi bersagli, l'abete rosso o peccio (*Picea abies*), anche se può potenzialmente interessare anche pini e larici e tende ad attaccare le piante in piedi già sofferenti a causa di ambienti sfavorevoli, in zone climatiche non idonee o mutate nel

corso degli anni, di età vetusta, indebolite da altri fattori biotici di tipo parassitario o, ancora, alberi danneggiati o schiantati in seguito ad eccezionali eventi atmosferici avversi.

Il bostrico intacca le piante iniziando dalla parte medio-alta del tronco, fino ad arrivare ad interessare quella basale, portando a un rapido deperimento e alla morte dei soggetti colpiti; in termini di ciclo vitale l'insetto compie da una a tre generazioni in un anno, in stretta correlazione con l'altitudine dei boschi che infesta e della stagionalità delle temperature e delle precipitazioni.

A partire dagli ultimi decenni, è stata osservata una crescente diffusione dell'insetto in tutte le Alpi, a danno soprattutto delle aree rimboschite nel secondo dopoguerra che presentano molte piante fisiologicamente deboli, al punto da diventare endemico lungo l'arco alpino, ma anche a marcata presenza in altre aree situate in Veneto, in Lombardia, in Friuli-Venezia Giulia e in Trentino Alto-Adige.

A nord delle Alpi, a seguito di episodi di estesi schianti che si sono susseguiti dagli anni Ottanta in avanti, ma anche in vaste aree dove l'abete rosso era stato introdotto in luogo di specie più adatte, il bostrico ha causato morie estese di peccete, con danni complessivi che sono stati stimati anche quattro volte superiori ai danni che i forti venti avevano causato.

Nel 2019, nelle aree del Triveneto, a seguito della forte tempesta di vento « Vaia » verificatasi alla fine del 2018, è stata rilevata un'ampia diffusione del bostrico, che

poi si è esteso a macchia d'olio nel resto del nord Italia, come attestato dall'ampio uso di trappole *Theysohn* a feromoni, che ha indicato, nella sola provincia autonoma di Bolzano, picchi fino a 28.000 esemplari nel solo mese di giugno 2021.

Stante il potenziale danno che il bostrico già rappresenta e può rappresentare per i prossimi anni, non solo per il patrimonio forestale nazionale, ma anche per la sicurezza idrogeologica delle aree forestali, per la tenuta delle filiere del legno e per l'impatto sul paesaggio e sull'economia delle zone montane la presente proposta di legge mira a rafforzare alcune misure emergenziali di intervento già in atto, attraverso azioni fitosanitarie e di tipo selvicolturale ed altre azioni di accompagnamento, per arrestare la diffusione del bostrico e i danni da questo causati.

L'articolo 1 della presente proposta di legge reca le finalità e l'oggetto della legge.

L'articolo 2 istituisce il Tavolo per la gestione del bostrico tipografo e ne stabilisce i compiti.

L'articolo 3 prevede l'adozione del Piano di intervento per il contrasto del bostrico tipografo, che rappresenta un atto di indirizzo politico e programmatico per il contrasto della diffusione del bostrico tipografo.

L'articolo 4 prevede disposizioni di premialità nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale (PSR) e dei complementi per lo sviluppo rurale (CSR).

L'articolo 5 reca, infine, le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione dell'insetto bostrico tipografo (*Ips typographus* L.) nonché alla preservazione, alla messa in sicurezza e al ripristino del patrimonio forestale nelle aree già colpite dal medesimo insetto.

Art. 2.

(Tavolo per la gestione del bostrico tipografo)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, in ragione della conclamata situazione di emergenza attuale e potenziale, è reso permanente il tavolo tecnico-scientifico sul bostrico tipografo, già istituito con la nota del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 0602977 del 17 novembre 2021, nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, di seguito denominato « Tavolo ».

2. Il Tavolo svolge i seguenti compiti:

a) coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle loro specificità;

b) promozione di campagne di monitoraggio e di raccolta dei dati con criteri uniformi in tutto il territorio colpito dalle infestazioni dell'insetto e in quello in pericolo;

c) redazione delle linee guida per le azioni fitosanitarie e selvicolturali da mettere in campo, degli indirizzi per il coinvolgimento delle realtà economiche e sociali locali e dei progetti comuni di informazione dei residenti e dei turisti sul-

l'emergenza in atto e sulle attività in corso;

d) redazione del Piano di intervento per il contrasto del bostrico tipografo di cui all'articolo 3.

3. Il Tavolo è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) due rappresentanti per ciascuna regione e provincia autonoma coinvolte dal fenomeno, con competenze fitosanitarie e selvicolturali;

c) due rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

4. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con le regioni e le province autonome, e durano in carica tre anni, rinnovabili.

5. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori per specifici argomenti, in qualità di osservatori, ai rappresentanti delle università e del CREA.

6. Il Tavolo può costituire gruppi tematici interni, composti da soggetti scelti tra i componenti di cui al comma 3, nonché avvalersi di altri esperti del settore.

7. Ai partecipanti del Tavolo e degli eventuali gruppi tematici interni, nonché agli osservatori di cui al comma 4 non spettano gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.

Art. 3.

(Piano di intervento per il contrasto del bostrico tipografo)

1. Tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale in corso e per gli anni a venire, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il Piano di intervento per il contrasto del bostrico tipografo, di seguito denominato « Piano di intervento ».

2. Il Piano di intervento è lo strumento programmatico strategico di emergenza a carattere intersettoriale, con durata quinquennale, contenente indirizzi comuni sulle misure da adottare con urgenza per contrastare la diffusione del bostrico tipografo, per contenere i danni da questo provocati al patrimonio forestale, per procedere alle attività necessarie al ripristino delle superfici a bosco denudate a seguito dell'azione dell'insetto, per prevenire i dissesti, anche avvalendosi della collaborazione dei privati, e per supportare le attività economiche e sociali dei territori colpiti dall'emergenza. Il Piano di intervento è verificato e aggiornato con periodicità almeno annuale e, comunque, ogni volta che il Tavolo lo ritenga necessario.

3. Il Piano di intervento, in sede di prima redazione, individua gli elementi prioritari per disporre le azioni di contenimento e di contrasto del bostrico tipografo, per integrare la gestione del patrimonio forestale, per sostenere l'attività di mappatura delle foreste e la filiera del legno, per avviare le azioni di ripristino della copertura forestale con riferimento anche alle aree colpite dagli effetti della tempesta Vaia a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018.

4. A seguito dell'adozione del Piano di intervento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono con urgenza, e comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla data di adozione del Piano di intervento medesimo, alla redazione di piani di intervento locali o all'aggiornamento dei piani già elaborati aventi le medesime finalità, che possono essere recepiti anche nei singoli complementi regionali di sviluppo rurale (CSR), nei quali si tiene conto degli indirizzi e

delle iniziative previsti a livello nazionale dal Piano di intervento.

5. Per il finanziamento della ricerca e dello sviluppo di agevolazioni nell'ambito delle iniziative proposte dal Tavolo e previste dal Piano di intervento è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Art. 4.

(Criteri di premialità nell'ambito dei complementi regionali per lo sviluppo rurale)

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previo parere del Tavolo, tenuto conto delle indicazioni del Piano di intervento e d'intesa con le regioni e le province autonome, individua criteri di premialità nell'ambito dei complementi regionali per lo sviluppo rurale (CSR) e dei piani strategici in via prioritaria in favore degli imprenditori forestali, delle ditte boschive e di altri soggetti esponenti di proprietà collettive che presentino progetti integrati per il contenimento della diffusione del bostrico tipografo e per il rilancio della filiera del legno nelle aree colpite.

2. Le regioni e le province autonome possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi programmi di sviluppo rurale (PSR) e complementi regionali per lo sviluppo rurale (CSR) annuali e pluriennali.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede, per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



19PDL0035130